

**Primo piano di riparto parziale  
ex articolo 67  
D.Lgs. 270/1999**

**Opera21 S.p.A. in  
amministrazione straordinaria**



**29 settembre 2020**

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Fallimentare Sezione 2 Civile**  
**Amministrazione Straordinaria di Opera 21 S.p.A.**  
**N. 1 del 28/10/2013**  
**Giudice Delegato: dott.ssa Caterina Macchi**  
**Commissario Straordinario: prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Alberto Stagno D'Alcontres, Commissario Straordinario della procedura in epigrafe, presenta il primo piano di riparto parziale, articolando il Progetto secondo lo schema riportato nel seguente indice.

**Indice**

<b>1.</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Stato del Passivo .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Rendiconto gestionale .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Debiti in prededuzione e accantonamenti .....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Progetto di riparto parziale .....</b>	<b>9</b>

## 1. Premessa

Con sentenza n. 702/13 dell'11 luglio 2013, depositata il 16 luglio 2013, il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 270/1999: (i) ha dichiarato lo stato di insolvenza di Opera21 S.p.A. (di seguito anche "**Opera21**" o la "**Società**"); (ii) ha nominato Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi; (iii) ha nominato Commissario Giudiziale il prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, affidando allo stesso "*la gestione dell'impresa fino a che non si provveda ex art. 30 d.lgs. 270/1999*".

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 270/1990, il Commissario Giudiziale ha redatto la relazione prevista dall'articolo 28 del suddetto D.Lgs. per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che è stata depositata presso il Tribunale di Milano ed il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito il "**MiSE**") in data 9 ottobre 2013.

Il Tribunale di Milano, con Decreto del 28 ottobre 2013, visto il parere favorevole espresso dal MiSE in data 22 ottobre 2013, e con riferimento alla Relazione del Commissario Giudiziale, ha concluso per la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 270/1999 per l'ammissione di Opera21 alla procedura di amministrazione straordinaria ed ha conseguentemente: (i) dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Opera21 S.p.A.; (ii) confermato giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi; (iii) confermato l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Giudiziale sino alla nomina del Commissario Straordinario.

Il MiSE, con decreto del 27 novembre 2013, visti tra gli altri il dettato del D.Lgs. 270/1999 e il contenuto del decreto del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria, ha nominato il sottoscritto prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, già designato Commissario Giudiziale nell'ambito della medesima procedura concorsuale, Commissario Straordinario.

In data 23 gennaio 2014 il Commissario Straordinario ha presentato al MiSE il programma ex art. 54 del D.Lgs. 270/1999 (di seguito il "**Programma**"), redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 270/1999, quale strumento per il raggiungimento delle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali".

Con proprio decreto del 20 giugno 2014 il MiSE, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato il Programma predisposto dal Commissario Straordinario; in seguito all'approvazione del Programma da parte del MiSE, il Commissario Straordinario ha provveduto alla trasmissione del Programma al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 270/1999.

Il Programma è stato attuato in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all'art. 27, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 270/1999; difatti, come noto, in data 18 dicembre 2014, presso il Notaio Caruso di Milano, è stato sottoscritto il contratto di cessione del complesso aziendale di Opera21 S.p.A. in A.S. ed in data 7 gennaio 2015 il Commissario Straordinario ha presentato istanza di cessazione dell'attività di impresa ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 270/1999. In data 16 gennaio 2015 il Tribunale di Milano, in accoglimento della predetta istanza, ha dichiarato la cessazione dell'attività d'impresa di Opera21 S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo 270/1999.

A far data da detto provvedimento la procedura di amministrazione straordinaria di Opera21 S.p.A. in A.S. è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria che si occupa, prioritariamente, del recupero dei crediti, dello sviluppo delle azioni revocatorie/risarcitorie e della cessione di alcune partecipazioni minori.

Allo stato attuale, i tempi di chiusura della fase liquidatoria non sono prevedibili in quanto, tra l'altro, sono in essere contenziosi di natura civile la cui conclusione e il relativo esito non sono ancora determinabili.

## **2. Stato del Passivo**

Le domande di insinuazione al passivo tempestive sono state esaminate nel 2014, nel corso delle 4 udienze di verifica tenutesi in data 27 febbraio, 25 marzo, 8 aprile e 4 giugno. Lo stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato esecutivo con i decreti emessi dal Tribunale di Milano in data 4 e 5 giugno 2014.

Le domande tardive ed ultratardive sono state esaminate nel 2015 e nel 2016, nel corso delle udienze del 15 gennaio 2015, 4 marzo 2015, 14 ottobre 2015, 19 gennaio 2016 e 13 settembre 2016; lo stato passivo delle domande tardive è stato reso esecutivo il 4 marzo 2015 e depositato in cancelleria il 5 marzo 2015, lo stato passivo delle domande ultratardive è stato reso esecutivo in data 13 settembre 2016 e depositato in cancelleria il 16 settembre 2016.

Nella tabella successiva sono riepilogate le date delle udienze in cui sono state esaminate le domande di insinuazione e le date di esecutività dello stato passivo, così come accertato dal Giudice Delegato nel corso delle predette udienze.

Stato Passivo	Udienza di verifica	Esecutività
Insinuazioni tempestive	27/02/2014	<b>04/06/2014</b> (deposito in cancelleria <b>05/06/2014</b> )
	25/03/2014	
	08/04/2014	
	04/06/2014	
Insinuazioni tardive ed ultra tardive	15/01/2015	<b>04/03/2015</b> (deposito in cancelleria <b>05/03/2015</b> )
	04/03/2015	
	14/10/2015	<b>13/09/2016</b> (deposito in cancelleria <b>16/09/2016</b> )
	19/01/2016	
	13/09/2016	

Nella tabella successiva sono riepilogate le insinuazioni al passivo, complessivamente pari a Euro 48,7 milioni, in base all'ordine delle preferenze e grado di privilegio e in base all'anno di insinuazione al passivo.

Opera21 S.p.A. in amministrazione straordinaria - Ammessi al passivo								
Anno	Prededuzione	Prededuzione chirografaria art. 111 bis u.c. L.F.	Privilegio art. 2751-bis n. 1	Privilegio art. 2751-bis n.2	Privilegio art. 2752	Privilegio artt. 2753-2754-2743-2772-2764	Chirografo	Totale
2014	3.208.910	166.981	7.392.757	618.753	765.295	-	8.536.989	20.689.687
2014int	231.852	-	486.073	49.358	-	-	111.422	878.706
2015	828.450	245.346	1.844.173	396.106	16.327.305	2.897.445	4.460.766	26.999.592
2016	51.281	-	36.406	-	934	-	700	89.322
<b>Totale</b>	<b>4.320.493</b>	<b>412.328</b>	<b>9.759.410</b>	<b>1.064.217</b>	<b>17.093.535</b>	<b>2.897.445</b>	<b>13.109.878</b>	<b>48.657.306</b>

### 3. Rendiconto gestionale

In osservanza degli artt. 110, 111 e 113 L.F., di seguito si riporta il raccordo tra le disponibilità di cassa all'inizio della procedura (28 ottobre 2013) e quelle alla data del 20 agosto 2020, con indicazioni delle macro voci di riferimento delle entrate e delle uscite (dati in €/000).

Opera21 S.p.A. in amministrazione straordinaria - Somme disponibili		
Descrizione	Totale	
	Entrate	Uscite
<b>Saldo all'inizio dell'amministrazione straordinaria 28/10/2013</b>	<b>305</b>	
Affitto d'azienda	100	0
Incasso crediti commerciali	6.740	0
Transazione definita con la Topnetwork S.p.A.	450	0
Transazione definita con gli ex amministratori e sindaci	275	0
Salari e Stipendi fino affitto d'azienda	0	70
Spese legali	0	255
Compensi e rimborso spese commissario giudiziale	0	130
Compensi e rimborso spese commissario straordinario	0	109
Compensi e rimborsi spese comitato	0	150
Compensi professionisti	0	688
Spese bancarie	0	3
Altre spese di procedura	0	280
Altre spese di procedura modd. F24/F23	0	1.549
Pagamento fornitori	0	154
<b>Totale</b>	<b>7.565</b>	<b>3.387</b>
<b>Saldo netto del periodo 28/10/2013-20/08/2020</b>	<b>4.179</b>	
<b>Saldo alla data del 20/08/2020</b>	<b>4.484</b>	

Valori in €/000

Le entrate della procedura, pari ad Euro migliaia 7.565, sono afferenti prevalentemente all'incasso dei crediti commerciali della Società in essere alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La procedura ha incassato, inoltre, Euro migliaia 100 derivanti dall'affitto d'azienda sottoscritto in data 17 ottobre 2013, Euro migliaia 450 dalla transazione sottoscritta nel 2019 con l'acquirente del Ramo Aziendale TopNetwork S.p.A. ed Euro migliaia 275 dalla transazione effettuata con gli ex amministratori e sindaci.

Le uscite, pari ad Euro migliaia 3.387, sono afferenti: (i) quanto ad Euro migliaia 1.549 al pagamento di imposte e contributi (INPS, IVA e ritenute) dovute, prevalentemente, durante l'esercizio provvisorio; (ii) quanto ad Euro migliaia 688 a spese di consulenza; (iii) quanto a Euro migliaia 239 per compensi spettanti al Commissario, giudiziale e straordinario; (iv) quanto a Euro migliaia 150 per compensi maturati dal Comitato di

Sorveglianza; (v) quanto a Euro migliaia 255 per spese legali; (vi) quanto ad Euro migliaia 434 ad altre spese di procedura; (vii) quanto ad Euro migliaia 3 a spese bancarie.

#### 4. Debiti in prededuzione e accantonamenti

Le somme in prededuzione pagabili pre-riparto sono relative ai debiti contratti per la continuazione dell'esercizio (provvisorio) dell'impresa e per l'amministrazione della procedura. L'ammontare complessivo di tali debiti è pari ad Euro 4.732.821, di cui Euro 4.320.493 in prededuzione ed Euro 412.328 in prededuzione chirografaria; al riguardo si precisa che i suddetti importi non comprendono, allo stato, gli interessi e la rivalutazione sul TFR che saranno calcolati nei successivi piani di riparto.

Come segnalato nelle relazioni periodiche, il Commissario Straordinario conferma che le somme rinvenienti dalla liquidazione dell'attivo saranno capienti per pagare la prededuzione.

In tema di ripartizione dell'attivo, la disciplina sull'amministrazione straordinaria rinvia al Capo VII della legge fallimentare (artt. 110-117). Al riguardo, secondo le predette norme, le singole ripartizioni parziali dell'attivo devono avvenire nel rispetto dell'ordine di soddisfacimento dei creditori e non possono superare una determinata percentuale della somma da ripartire, dovendo la procedura accantonare le somme necessesse a far fronte alle spese future.

Si segnala in proposito che l'art. 113 l.f. prevede tre tipologie di accantonamenti:

1. della prima di cui si occupa il primo comma, che enuclea, a sua volta, 4 tipologie creditorie (creditori ammessi con riserva, creditori oppositori che possano giovare di misure cautelari, creditori oppositori la cui domanda sia stata accolta ma la sentenza non è ancora passata in giudicato, creditori convenuti in giudizi di opposizione o di revocazione) e in ordine alle quali è rimesso al G.D. la definizione delle modalità con cui devono essere trattenute e depositate le relative somme;
2. la seconda, prevista nel secondo comma, che impone l'obbligo di accantonare le spese future, il compenso del commissario e ogni altro debito prededucibile in misura almeno pari al 20% al totale delle somme da ripartire;
3. la terza tipologia, di cui al terzo comma dell'art. 113 l.f., là dove è previsto che devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

In occasione del presente primo piano di riparto parziale, assume rilievo solo la seconda tipologia sopra evidenziata non essendovi elementi riferibili alle due tipologie residue.



L'accantonamento pari al 20% delle somme totali da ripartire ammonta ad Euro 896.908,54, ed è stato ritenuto congruo rispetto al totale delle spese da sostenere per la chiusura della procedura ed ai possibili oneri derivanti dall'unico contenzioso pendente, ed il Commissario non ha ritenuto necessario accantonare un fondo maggiore rispetto alla soglia minima prevista per legge.

Di seguito si riporta la stima delle spese da sostenere per la chiusura della procedura che ammontano ad Euro 532.753 e risultano congrue rispetto alla soglia minima di legge.

Tipo di spesa	Stima accantonamento
Commissario Straordinario e Comitato di sorveglianza	159.059
Spese prededucibili di consulenza afferenti il recupero crediti e le altre consulenze	261.086
Cause legali	55.000
Altre spese	57.608
<b>TOTALE</b>	<b>532.753</b>

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 113 della l.f. in tema di accantonamenti obbligatori, le somme da ripartire ammontano a circa Euro 3,6 milioni come da tabella di seguito riportata.

Descrizione	Importo
Totale attivo liquido	4.483.783
Accantonamento spese future ex art. 113, comma 2, L.F.	(896.909)
<b>Residuo somme disponibili da ripartire</b>	<b>3.586.874</b>

## 5. Progetto di riparto parziale

I criteri di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale sono stabiliti nelle disposizioni di diritto comune (del codice civile), in quelle della legge fallimentare e nel decreto legislativo n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ad integrazione dei criteri generali dettati dal codice civile in materia di responsabilità patrimoniale e di cause legittime di prelazione, la legge fallimentare stabilisce l'ordine di distribuzione dell'attivo tra i creditori in modo da prevenirne le contestazioni, statuendo (in particolare, nell'art. 111 l.f.) il soddisfacimento prioritario dei crediti prededucibili, cui segue il pagamento di quelli privilegiati e, da ultimo, di quelli chirografari (categoria residuale, secondo uno schema di tipo gerarchico, che consente di assegnare le somme disponibili alla categoria successiva solo previa ripartizione e soddisfacimento integrale

dei creditori della precedente). Tali criteri, a tutti ben noti, sono inderogabili e pertanto sono stati rigorosamente osservati anche nel presente progetto di riparto.

Il presente progetto di riparto parziale tiene conto del solo saldo attivo disponibile al 20 agosto 2020 dell'unico conto corrente accesso dalla Procedura tenuto presso la Cassa Lombarda di Milano, senza tenere conto di ulteriori poste attive da liquidare, quali principalmente: (i) partecipazioni, sia di controllo che di minoranza, in aziende operanti nel settore ICT; (ii) crediti commerciali da cedere in blocco e/o realizzare e ancora da recuperare.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Commissario Straordinario, tenuto conto delle somme disponibili e di quelle ripartibili, con il presente progetto di riparto parziale propone il pagamento **nella misura dell'83,02%** dei crediti in prededuzione riconosciuti in seno agli stati passivi resi esecutivi in data 04/06/2014, 04/03/2015 e 13/09/2016.

Percentuale di soddisfo creditori prededucibili pagabili pre-riparto	Importo
Somme da ripartire	3.586.874
Prededuzione	4.320.493
<b>% prededuzione pagabile</b>	<b>83,02%</b>

Tali crediti sono riportati dettagliatamente in **Allegato 1**; allo stato non vi sono altre somme da ripartire.

In ordine alle modalità di pagamento previste dall'art. 115 l.f., richiamato dall'articolo 67 del D.Lgs. 270/1999, il Commissario Straordinario segnala che, salva diversa disposizione da parte del Giudice Delegato in sede di approvazione, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dal creditore nell'istanza di insinuazione, ovvero, in caso di omessa indicazione parte di quest'ultimo, tramite assegno circolare non trasferibile da consegnare presso la sede legale della società di Via Monforte n. 7 a Milano, con contestuale rilascio di apposita quietanza da parte del creditore stesso ai sensi dell'art. 1199 codice civile.

Tale modalità è infatti in grado di assicurare la prova del pagamento.

\* \* \* \* \*

Si coglie l'occasione per segnalare al Giudice Delegato come l'esigenza di poter meglio monitorare l'incasso dei crediti commerciali, richiede di poter programmare la prossima scadenza di riparto, anche al fine di conseguire economie gestionali, non prima di 12 mesi

dall'approvazione del presente piano di riparto parziale. Si chiede pertanto rispettosamente un conforme provvedimento ex art. 110 L.F.

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Commissario Straordinario Prof. Avv. Alberto Stagno D'Alcontres, acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza del [●] riportato in **Allegato 2** al presente piano di riparto,

**CHIEDE**

che la S.V. ordini il deposito in cancelleria del presente progetto di riparto parziale, disponendone l'avviso a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex art. 98 L.F.

Allegati:

- 1) Elenco crediti in prededuzione
- 2) Parere del Comitato di Sorveglianza

\* \* \* \* \*

Palermo/Milano, 29 settembre 2020

**Il Commissario Straordinario**  
**Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres**